



## **TRIBUNALE DI MONZA**

### ***Presidenza***

**Oggetto: decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. – Autorizzazione temporanea al deposito degli atti penali anche in forma analogica (*cd. regime doppio binario*).**

**Il Presidente del Tribunale dott.ssa Maria Gabriella Mariconda**

#### **ESAMINATI**

- le note del Presidente ufficio Gip l'ultima delle quali datata 20 gennaio 2025;
- la nota del Procuratore della Repubblica n. 83/2025;
- il verbale della riunione della sezione dibattimentale del giorno 21.1.2025;
- la relazione del Magrif penale in data 21.1.2025;

#### **OSSERVA**

Come è noto, l'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024, n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024), apportando modifiche all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che:

*1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:*

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
- b) Procura europea;*
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
- d) tribunale ordinario;*

*e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.*

*2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonchè alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.*

L'art. 1, commi 3 e 4, del summenzionato D.M. n. 206/2024 statuisce a sua volta che:

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, e i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

L'art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., peraltro, consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Tanto premesso, il Presidente della Sezione GIP/GUP dott.ssa Silvia Pansini ha evidenziato l'esistenza di numerose problematiche connesse al concreto utilizzo dell'applicativo APP e per la cui concreta individuazione si rimanda alla relazione a firma della dott.ssa Pansini che si allega.

**In definitiva, sono emerse oggettive difficoltà di avvalersi dell'applicativo APP soprattutto per l'intera fase dell'udienza preliminare con aggravii non solo per i colleghi e il personale amministrativo, ma soprattutto per i tempi di svolgimento della stessa.**

**Dal canto loro i colleghi delle sezioni dibattimentali, come riferito dalla Presidente Stefania Donadeo alla riunione tenutasi in questo ufficio mercoledì 15 gennaio, hanno affrontato la novità del processo penale telematico dando applicazione all'art. 110 c.p.p. ovvero chiedendo alle parti la produzione di documenti informatici ed acquisendo atti e memorie in forma di documento analogico solo per " esigenze processuali o per la natura dell'atto". Nel contempo hanno proceduto al deposito telematico di tutti i loro provvedimenti.**

\*\*\*\*\*

**La Procura della Repubblica con Nota n 83 /2025 a firma del Procuratore Dott. Claudio Gittardi evidenziava le seguenti problematiche:**

- *Al momento non è prevista su APP alcuna funzione di deposito atti al fascicolo del dibattimento;*
- *La funzione "Comunica Atto " non vale quale deposito;*
- *Neppure con la funzione "Carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari" è possibile far confluire l'atto selezionato al fascicolo del dibattimento; funzione, questa, pensata per l'ausiliario del Giudice (che dovrebbe quindi procedere al caricamento di quanto depositato dalle parti in udienza e acquisito dal Giudice);*

- *Non è prevista la distinzione degli atti in "Fascicolo PM" e " Fascicolo DIB" come in Tiap, ma il fascicolo Dib bisogna crearlo manualmente inserendo via via gli atti e al momento non c'è una funzione per procedere poi al deposito;*
- *Al Dibattimento non sono visibili gli atti, pur presenti in Tiap nel fascicolo dibattimento, "considerato che i due sistemi non comunicano tra loro.*

*Il procuratore ha così disposto che " Il pubblico ministero provveda al deposito e produzione in udienza per l'acquisizione ai fini probatori in forma analogica degli atti memorie e documenti originariamente costituiti in tale forma richiedendo al giudice l'acquisizione degli stessi al fascicolo informatico degli atti richiamati in verbale in conformità all'articolo 111 ter comma tre c.p.p."*

*Ed inoltre che "In relazione ad atti e documenti già depositati nelle udienze sinora celebrate che non si provveda a tentare il caricamento in formato digitale mediante app ".*

\*\*\*\*\*

Le criticità rappresentatemi dai Colleghi Gip e il provvedimento con il cui Procuratore della Repubblica, autorizzando "a monte" i Magistrati del Pubblico Ministero al deposito in udienza di documenti cartacei, ha sostanzialmente determinato un aggravio per i giudici e il personale del settore penale ulteriore rispetto al già gravoso utilizzo di APP in quanto finisce "a valle" per onerare il personale di Cancelleria delle sezioni penali del successivo caricamento, previa scansione, di atti impongono l'adozione di un provvedimento ex art. 175 bis cpp con il quale sia mantenuto quantomeno fino al 31.03.2025, il regime del cd. doppio binario.

Del resto, e in ciò ad avviso della scrivente consiste il vero ostacolo della fruizione di App, i difensori pur depositando sul portale memorie e documenti prima dell'udienza ( atti poi ammessi e dichiarati utilizzabili dal Giudice in udienza) oppure dopo l'udienza di ammissione del documento analogico ( con l'impegno di depositare la copia informatica sul portale " senza ritardo" ed a pena di inutilizzabilità), non possono, allo stato, accedere al fascicolo telematico. Ciò costituisce un grave nocumento per i diritti della difesa che non solo non può verificare le produzioni delle altre parti ma non può consultare il fascicolo nella sua interezza per preparare adeguatamente la discussione all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

\*\*\*\*\*

Alla luce di ciò, pur dovendo evidenziare la massima disponibilità dei colleghi del settore penale a dare attuazione alle disposizioni normative disciplinanti il processo penale telematico, e pur invitando gli stessi a perseverare nel lodevole tentativo di utilizzare l'applicativo anche al fine di segnalarne le disfunzioni, reputo opportuno per l'intero settore penale, adottare un provvedimento, ex art. 175-bis cod. proc. pen. che fino al 31.03.2025 garantisca il regime del cd. doppio binario con la conseguente possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di redigere e depositare sia atti nativi digitali che atti analogici in attesa delle auspiccate implementazioni dell'applicativo APP.

**P.T.M.**

Visto l'art. 175 bis c.p.p.

## DISPONE

per l'intero settore penale, **fino al 31 marzo 2025, il regime del cd. doppio binario** con la conseguente possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di acquisire, redigere, depositare sia atti digitali che atti analogici in attesa delle auspiccate implementazioni dell'applicativo APP.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Monza e comunicato a:

- Presidente della Corte d'Appello di Milano;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza;
- Presidenti di Sezione del settore penale;
- Giudici ordinari e onorari del settore penale;
- Magrif settore penale;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza e Camera Penale di Monza
- Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia – DGSIA.

Monza, 22 gennaio 2025

Il Presidente Del Tribunale  
*Maria Gabriella Mariconda*

A circular official stamp of the Tribunale di Monza is positioned to the left of a handwritten signature. The stamp contains the text 'TRIBUNALE PENALE DI MONZA' and 'CANTONE DI MONZA'. The signature is written in black ink and overlaps the right side of the stamp.

### ALLEGATI:

- Nota della Procura di Monza;
- Relazione Magrif settore penale;
- Relazione Presidente Sezione Gip;
- Verbale di riunione della Sezione dibattimentale.